

Legge regionale 24 gennaio 1997 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

Art. 10 bis

(Ripartizione del gettito del tributo speciale)(1)

1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è ripartito nel modo seguente:

- a)** una quota pari al 60 per cento del gettito è destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza di tali installazioni;
- b)** una quota pari al 40 per cento del gettito è destinata al Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

- a)** i Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;
- b)** i Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza delle installazioni di cui alla lettera a);
- c)** le modalità di ripartizione della quota di cui al comma 1, lettera a), spettante a ciascun Comune.

3. La Regione trasferisce ai Comuni la quota di gettito determinata ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.